



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Prot. n. 227/2022

Forlì, 6 giugno 2022

Spett.le
Avv. Elena Guiducci
Via Murri n. 48
40137 Bologna

CIG n. ZDE365E8D6

Oggetto: CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

TRA

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A., Codice Fiscale e P. IVA n. 03943760409, qui rappresentata dal Direttore dr. Angelo Erbacci - Committente

E

Avv. Elena Guiducci, codice fiscale (), P IVA n. () - Professionista Avvocato iscritta presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Reggio Emilia, con sede legale in Via P.C. Cadoppi n. 6 - 42124 Reggio Emilia e in Via Murri n. 48 - 40137 Bologna;

e-mail (), PEC ()

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2022 è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
- l'avviso è stato pubblicato dal 1° aprile al 19 aprile 2022;
- sono pervenute n. 36 candidature;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2022 è stato deliberato l'affidamento dell'incarico all'avv. Elena Guiducci, quale esperto per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'Avviso di selezione con corrispondente nomina a Organismo di Vigilanza in forma monocratica;
- il Professionista ha accettato la nomina di cui al Provvedimento del CdA sopra citato;
- il Professionista ha trasmesso a Livia Tellus la documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna ad eseguire con la massima diligenza i compiti inerenti all'incarico di Organismo di Vigilanza come previsti dalle normative vigenti ed indicati nell'Avviso, che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato. Il Professionista dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo, autorevole ed indipendente, tale da assicurare la credibilità e l'integrità sia dell'OdV che delle sue funzioni.

L'affidamento dell'incarico comporterà lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001, ivi comprese quelle appresso riportate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- ✓ monitorare l'applicazione del Modello Organizzativo e di gestione, provvedendo agli aggiornamenti necessari, anche in considerazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, nel D.Lgs. 33/2013, nel Codice Etico e di Comportamento, tenuto conto altresì degli indirizzi formulati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ✓ elaborare il planning annuale delle attività di audit;
- ✓ audit e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività da intraprendere;
- ✓ relazionare al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ svolgere attività di formazione e informazione;
- ✓ effettuare interviste ed incontri con il personale della Società.

L'OdV curerà in particolare lo svolgimento di attività formativa sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza al personale dell'Azienda.

Si intendono in ogni caso ricomprese nell'oggetto dell'incarico tutte le attività, anche non esplicitamente indicate nell'avviso o nel M.O.G., che devono comunque intendersi ricomprese in quanto utili al corretto ed efficace espletamento della funzione di Organismo di Vigilanza e tutte quelle attività che dovessero in qualche modo essere attribuite da Leggi nazionali (in particolare D.Lgs. 231/2001) /regionali e/o anche da Linee Guida ANAC.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione dei compiti assegnati.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. assume l'obbligo di produrre al Professionista la documentazione richiesta, necessaria all'espletamento dell'incarico; la Società deve altresì collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e di verifica presso le proprie sedi ed uffici nonché per il controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico ha avvio dalla data della sottoscrizione del presente contratto ed ha la durata di anni tre.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. si riserva la possibilità di prolungare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 6 mesi per esigenze non programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'incarico oggetto del presente contratto è conferito ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso professionale forfettario annuale onnicomprensivo è fissato in € 5.000,00 (euro cinquemila), oltre contributo per cassa di previdenza, accessori ed IVA, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente. Il compenso si intende remunerativo di eventuali spese di trasferta sostenute.

Il CdA ha assegnato un budget annuo di € 2.000,00 (euro duemila) per garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, per acquisti di beni e servizi inerenti alla funzione.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale e dietro emissione di documento di fatturazione elettronica. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice M5UXCR1.

Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria alla Società o per trasferta autorizzata sarà concordata tra le parti e riconosciuta al professionista secondo la normativa vigente.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010.

Il Professionista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il Professionista dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione dei propri dati relativi ai conti correnti.

ART. 6 – MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Il Professionista si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. vigente, e ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, e del MOG e del Codice Etico di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un Codice Etico, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale.

Nel prendere atto di tale circostanza il Professionista si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Il Professionista con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante con sede a Forlì.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il Professionista incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riutilizzabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato al Professionista.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali il professionista sia venuto in possesso dei dati personali in occasione dell'esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Il professionista incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell' Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto e di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

ART. 7 – RECESSO

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto corrispondendo al Professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà di recesso deve essere trasmessa al Professionista, con un preavviso di 30 giorni, a mezzo PEC. In tale ipotesi, il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Il Professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni da trasmettersi al Committente a mezzo di PEC.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) il Professionista si è trovato, al momento dell'affidamento del servizio, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- c) il servizio non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) nei casi di violazione delle norme del contratto e dell'Avviso.

Nel caso in cui Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Professionista potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Professionista abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in conseguenza dell'inadempimento e per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

ART. 9 – PROPRIETA', RISERVATEZZA, DEONTOLOGIA

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.. Pertanto, il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati; degli stessi non può farne uso sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori, dipendenti e tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 c.c., trattiene la documentazione fornitagli per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.

ART. 10 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'incaricato ha presentato idonea polizza/e assicurativa (di responsabilità professionale) stipulata con la compagnia Assicurazioni Generali in data 15/09/2017 e rinnovata annualmente con n 410080796 e n. 410080791, massimale € 1.500.000,00.

La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all'Azienda. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, il Professionista assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

Il Professionista risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto la Società da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.

Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222, 2229 e segg. c.c.. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV, c.c..

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento e per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per la Società l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura e di affidare degli incarichi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto;
- i dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e

al DPR n.445/2000;

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione;
- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti;
- il titolare del trattamento dei dati è Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante;
- il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Francesco Mascaro, dipendente della Società controllata FMI S.r.l.;
- l'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR);
- l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Professionista dichiara di accettare la competenza esclusiva del Foro di Forlì.

Letto, confermato e sottoscritto.

FORLÌ, 06/06/2022.....

IL DIRETTORE

Dr. Angelo Erbacci

Per accettazione

Avv. Elena Guiducci